



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 09

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 16 dicembre 2025 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29-12-2025 è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto che ha aggiornato le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni, inserendo in particolare nella Tabella I del testo unico le sostanze metidone e 5,6-dicloro desmetilclorfin e la specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC e nella tabella IV del testo unico la sostanza norfludiazepam.

Con tale decreto il Ministero della salute ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale ed internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa.

In conclusione, si trasmette per opportuna conoscenza il suddetto provvedimento invitando gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL



FILIPPO ANELLI
15.01.2026
14:40:10
GMT+00:00

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del l. U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 dicembre 2025

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive. (25A06899)

(GU n.300 del 29-12-2025)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;

Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera a) e lettera d) del testo unico, concernente i criteri di formazione della tabella I e della tabella IV;

Tenuto conto delle note pervenute in data 10 giugno 2025, 2 luglio 2025 e 24 luglio 2025 da parte del Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti:

le informative sui sequestri operati dalle forze dell'ordine nel territorio italiano e segnalati nel periodo febbraio 2022 - marzo 2025 relativi alle sostanze: MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC; norfludiazepam;

la segnalazione di nuove molecole tra cui: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfinda, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (European Union Drugs Agency - EUDA), al punto focale italiano nel periodo maggio - giugno 2025;

Considerato che le sostanze metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfinda, strutturalmente correlate rispettivamente alla sostanza metadone e alla sostanza buprenorfina, presenti nella tabella I del testo unico, sono oppioidi sintetici che si suppone abbiano effetti analgesici narcotici tipici degli oppioidi, con attività agonista sui recettori oppioidi del sistema nervoso centrale;

Considerato che la sostanza norfludiazepam è una benzodiazepina, strutturalmente correlata alla sostanza diazepam, con effetti sedativi ipnotici simili a detta categoria di sostanze, che trovano generale collocazione nella tabella IV del testo unico;

Considerato inoltre che le sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC, oggetto di diversi sequestri sul territorio italiano, risultano già sotto controllo in Italia in quanto incluse nella tabella I del testo unico, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio

terminale, senza essere denominate specificamente;

Ritenuto necessario inserire nella tabella I del testo unico la specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC; per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note del 10 giugno 2025, 2 luglio 2025 e 24 luglio 2025, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfini e della specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza norfludiazepam;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta straordinaria del 25 novembre, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze: metiodone e 5,6-dicloro desmetilclorfini e della specifica indicazione delle sostanze MPHP; alfa-PCYP; 2-MMC; 4-BMC e all'inserimento nella tabella IV del testo unico della sostanza norfludiazepam;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento delle tabelle I e IV del testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato nazionale e internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Italia e in Europa;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

2-MMC (denominazione comune);
2-(metilammino)-1-(2-metilfenil)propan-1-one (denominazione chimica);
2-(Metilammino)-1-(o-tolil)propan-1-one (altra denominazione);
2-Metilmetcatinone (altra denominazione);
2-Metil-metcatinone (altra denominazione);
2-Me-metcatinone (altra denominazione);
2-Metil-N-metilcatinone (altra denominazione);
2-Me-MCAT (altra denominazione);
2-Metil MC (altra denominazione);
Ortomefedrone (altra denominazione);
2-Mefedrone (altra denominazione);
2-Me-MC (altra denominazione);
4-BMC (denominazione comune);
1-(4-bromofenil)-2-(metilammino)propan-1-one (denominazione chimica);
4'-Bromo-2-(metilammino)propanofenone (altra denominazione);
2-(Metilamminol-1-(4-bromofenil)propan-1-one (altra denominazione);
4-Bromometcatinone (altra denominazione);
Brefedrone (altra denominazione);
4-BMAP (altra denominazione);
p-BMC (altra denominazione);
para-BMC (altra denominazione);
p-Bromometcatinone (altra denominazione);
para-Bromometcatinone (altra denominazione);
4-Bromo-metcatinone (altra denominazione);
4-Br-metcatinone (altra denominazione);
4-Bromo-N-metilcatinone (altra denominazione);
4-Br-MCAT (altra denominazione);
4-Bromo MC (altra denominazione);

4Br-MC (altra denominazione);
 5,6-dicloro desmetilclorfinina (denominazione comune);
 5,6-dicloro-1-«1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il»-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-one (denominazione chimica);
 5,6-dicloro-1-«1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il»-2,3-diidro-1H-1,3-benzodiazol-2-one (altra denominazione);
 5,6-dicloro-1-«1-[(4-clorofenil)metil]piperidin-4-il»-3H-1,3-benzodiazol-2-one (altra denominazione);
 5,6-dicloro-1-(1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il)-1,3-diidro-2H-benzodiazol-2-one (altra denominazione);
 1-(1-(4-clorobenzil)piperidin-4-il)-5,6-dicloro-1H-benzodiazol-2(3H)-one (altra denominazione);
 5,6-diclorodesmetilclorfinina (altra denominazione);
 SR 17018 (altra denominazione);
 SR-17018 (altra denominazione);
 Sr-17018 (altra denominazione);
 S186.006 (altra denominazione);
 alfa-PCYP (denominazione comune);
 2-cicloesil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica);
 2-cicloesil-1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-etanone (altra denominazione);
 α-pirrolidinocicloesilfenone (altra denominazione);
 α-PCYP (altra denominazione);
 metiodone (denominazione comune);
 4-(etansulfonil)-N,N-dimetil-4,4-difenilbutan-2-ammina (denominazione chimica);
 3-(etilsulfonil)-N,N,1-trimetil-3,3-difenil-propilammina (altra denominazione);
 i-(etilsulfonil)-N,N,α-trimetil-i-fenilbenzenepropanammina (altra denominazione);
 etil 1,1-difenil-3-dimetilamminobutil sulfone (altra denominazione);
 IC-26 (altra denominazione);
 I-C-26 (altra denominazione);
 WIN 1161-3 (altra denominazione);
 MPHP (denominazione comune);
 4'-Metil-α-pirrolidinoesanoftenone (denominazione chimica);
 (R,S)-4'-Metil-alfa-pirrolidinoesanoftenone (altra denominazione);
 4'-metil-α-pirrolidinoesanoftenone (altra denominazione);
 4'-metil-alfa-pirrolidinoesanoftenone (altra denominazione);
 1-(4-metilfenil)-2-(pirrolidin-1-il)-esan-1-one (altra denominazione);
 4'-Me-α-PHP (altra denominazione);
 4'-Me- PHP (altra denominazione);
 PV4 (altra denominazione).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

norfludiazepam (denominazione comune);
 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1,4-benzodiazepin-2-one (denominazione chimica);
 7-cloro-5-(o-fluorofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one (altra denominazione);
 N-desalchilflurazepam (altra denominazione);
 desalchilflurazepam (altra denominazione);
 norflurazepam (altra denominazione);
 dealchilflurazepam (altra denominazione);
 desalchilflurazepam (altra denominazione);
 norflutoprazepam (altra denominazione);
 Ro 5-3367 (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 2025

Il Ministro: Schillaci